



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 15/02/2008

=====

ADDI' 15/02/2008 ALL'ORA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Pres. Junta Vice	MICHERA	Danielo	Assessore
POMFILI	Massimo	Presidente	MANCINI	Claudio	"
ASTORRE	Bruno	Assessore	MICHELANGELE	Marie	"
RATTAGLIA	Augusto	"	NERI	Luigi	"
COBIPOTELLI	Anna Salome	"	RODANO	Giulia	"
COSTA	Silvia	"	TIRALDI	Alessandra	"
DALLA	Francesco	"	VALENTINI	Daniela	"
DE ANGELIS	Francesco	"	ZARATTI	Filiberto	"
DI STEFANO	Marco	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO: Domenico Antonio COZZUPP

***** CHIESTE

ASSENTI: COSTA - MANCINI

DELIBERAZIONE N. 94

Oggetto:

Legge 15 gennaio 1991, n. 30 "Disciplina della riproduzione animale" modificata ed integrata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280. Decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 19 luglio 2003, n. 403 "Approvazione del nuovo regolamento di esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30". Deliberazione della Giunta regionale 8 febbraio 2002, n. 128. Riapertura termini presentazione domande stazioni di monta equina.



94 15 FEB. 2008 lu

Oggetto: Legge 15 gennaio 1991, n. 30 "Disciplina della riproduzione animale" modificata ed integrata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280. Decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 19 luglio 2000, n. 403 "Approvazione del nuovo regolamento di esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30". Deliberazione della Giunta regionale 8 febbraio 2002, n. 128. Riapertura termini presentazione domande stazioni di monta equina.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Agricoltura;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 15 gennaio 1991, n. 30 – Disciplina della riproduzione animale;

VISTA la legge 3 agosto 1999, n. 280 – Modifiche ed integrazioni alla legge 15 gennaio 1991, n. 30 recante disciplina della riproduzione animale;

VISTO il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 19 luglio 2000, n. 403 "Approvazione del nuovo regolamento di esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30, concernente disciplina della riproduzione animale", in particolare l'articolo 41, comma 1, che prevede, da parte delle regioni, l'eventuale adeguamento della propria normativa in materia di riproduzione animale, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 30/1991;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 8 febbraio 2002, n. 128 (pubblicata sul Supplemento ordinario n. 6 al Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 8 del 20 marzo 2002). <<Legge 15 gennaio 1991, n. 30 "Disciplina della riproduzione animale" modificata ed integrata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280. Decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 19 luglio 2000, n. 403 "Approvazione del nuovo regolamento di esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30". Indicazioni operative di competenza regionale>>, con la quale è stato approvato il *documento* dal titolo: "Indicazioni operative regionali per l'attuazione della legge 15 gennaio 1991, n. 30 e del D.M. 19 luglio 2000, n. 403";



94 15 FEB. 2008

lu

CONSTATATO, sulla base di apposite verifiche, che su n. 179 stazioni di monta equina (su un totale di n. 309 presenti nella regione) per le quali l'autorizzazione regionale è risultata scaduta, soltanto per 31 stazioni i rispettivi gestori hanno presentato domanda di rinnovo entro la prevista scadenza del 30 settembre 2007;

CONSIDERATO che le attuali difficoltà in cui versa il comparto equino, ed in particolare i gestori delle stazioni di monta, si ripercuotono anche sull'attività delle stazioni stesse non favorendo un'efficiente organizzazione delle medesime sotto l'aspetto amministrativo, si ritiene utile riaprire i termini per la presentazione delle domande per il rilascio o per il rinnovo dell'autorizzazione regionale alla gestione di stazioni di monta equina;

CONSIDERATO che il presente provvedimento non è soggetto a concertazione con le parti sociali, in quanto trattasi non di nuova direttiva ma di una riapertura dei termini per consentire di agevolare i soggetti interessati;

all'unanimità,

DELIBERA

in conformità con le premesse,

1. di approvare la riapertura del termine, scaduto il 30 settembre 2007, stabilito ai punti 1.1.1 e 1.2.1 del documento "Indicazioni operative regionali per l'attuazione della legge 15 gennaio 1991, n. 30 e del D.M. 19 luglio 2000, n. 403" approvato con la deliberazione della Giunta regionale 8 febbraio 2002, n. 128 richiamata nelle premesse;

2. tutti coloro che non hanno fatto domanda di rilascio o di rinnovo delle autorizzazioni alla gestione di stazioni di monta naturale equina pubblica o privata entro il termine sopra citato del 30 settembre 2007, possono far **pervenire** la predetta domanda al Servizio Accettazione dell'Area Decentrata Agricoltura competente per territorio, entro le ore 17 del **trentesimo giorno successivo** a quello della pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, utilizzando il modello "Allegato 1/a" della richiamata D.G.R. n. 128/2002.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL PRESIDENTE: F.to Pietro MARRAZZO
IL SEGRETARIO: F.to Domenico Antonio CUZZUPI

20 FEB. 2008

